



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

CIG:

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
LEGALE/PROCESSUALE

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la
Residenza municipale del Comune di San Ferdinando,

TRA

l'Amministrazione Comunale rappresentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa (di seguito Comune):

Dr.ssa Maria Teresa Cimato

e l'Avvocato _____ nato a _____ il _____ con studio legale in
_____ alla Via _____ n. _____

C.F. _____ P.I. _____ del foro di _____

Polizza assicurativa n. _____ stipulata con _____

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 7.4.2021, è stato formulato indirizzo al Responsabile dell'area amministrativa per la predisposizione di un avviso pubblico di selezione, e del connesso schema di convenzione, finalizzato al reperimento di un avvocato al quale conferire il patrocinio legale e la rappresentanza in giudizio dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari di ogni ordine e grado nei quali verrà ritenuta opportuna la costituzione in giudizio nei prossimi due anni;
- che con determinazione del Responsabile n.22 del 16.4.2021 venivano approvati lo schema di avviso di selezione, lo schema di convenzione, lo schema di domanda;
- che con determinazione del Responsabile _____ veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- che con determinazione _____ del Responsabile veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, per cui risulta primo classificato il sopra nominato professionista avv. _____;
- che l'incarico concerne la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie che vedranno il Comune parte attiva o passiva delle stesse, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura;
- che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'amministrazione potrà richiedere all'

avvocato incaricato delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;

- che, con appositi atti deliberativi su proposta del responsabile di area cui, *ratione materiae*, afferisce la controversia, l'Amministrazione stabilirà di volta in volta l'opportunità di costituirsi in giudizio e successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale de quo;
- che con atto reso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 l'avv. _____ ha dichiarato di avere rinunciato, in via formale e sostanziale, agli incarichi professionali in precedenza assunti ed in contrasto con gli interessi dell'Ente/ o di non avere incaricati in contrasto con gli interessi dell'Ente;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento del conferimento di un incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, anche ai fini della eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
2. L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non da luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dal professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.
3. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e l'avvocato si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo;
4. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale.
5. Fanno parte dell'incarico l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non da luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo del legale limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.
6. Il Comune, per eventuali ipotesi di incompatibilità del legale nelle controversie, fatto salvo quanto previsto dall'art.7 (Obblighi del professionista) del vigente regolamento, resta libero di

- affidarle alla cura di altri avvocati, assumendosene i relativi oneri.
7. Il professionista incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente l'Ufficio cui, ratione materiae, afferisce la controversia, circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Si impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al predetto ufficio ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune.
 8. Qualora richiesta, il professionista assicura la presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto.
 9. La costituzione in giudizio avverrà con l'adozione di appositi atti deliberativi su proposta del responsabile di area cui, ratione materiae, afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
 10. Il professionista incaricato è obbligato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.
 11. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, resta salvo quanto previsto al successivo art. 20.
 12. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene determinato nella misura di € 13.000,00 (tredicimila) annuali, comprensivo di CPA, IVA e di ogni eventuale ulteriore compenso aggiuntivo previsto dalle vigenti norme in materia, e sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente verranno incamerate dal Comune.
 13. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive (bolli, spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.) e delle spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal circondario del Tribunale di Palmi, che, debitamente documentate e vistate dal responsabile di area cui afferisce la materia oggetto di controversia, dovranno essere comunicate entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento in cui sono state sostenute e, comunque, per quelle eseguite nel mese di dicembre, entro il 20 dicembre di ciascun anno, al fine di permettere all'Ente di adottare i necessari atti di natura contabile. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione del documento probante l'esborso al protocollo comunale. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Palmi verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi. In ogni caso non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio eventualmente sostenute per assicurare la propria presenza negli uffici comunali in adempimento a quanto disposto dal precedente art. 8.
 14. Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
 15. L'Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento.
 16. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell'avviso, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere

penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

17. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.
18. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, l'Ente si impegna a corrispondere le spese di domiciliazione (comprendenti le spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi della domiciliazione dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati in via preventiva dal responsabile di area cui afferisce la controversia e trasmesse al responsabile dell'area affari generali per l'assunzione di regolare impegno di spesa. Il professionista incaricato rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
19. Il professionista dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale per importo non inferiore ad € 500.000,00, ovvero s'impegna a stipularla entro due mesi dalla data odierna ed a rinnovarla, alla scadenza, fino a tutta la durata dell'incarico. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata dell'incarico darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.
20. Alla scadenza fissata il rapporto con l'Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed il professionista sarà tenuto a rappresentare e difendere l'Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate, senza che il Comune dovrà versare alcun compenso aggiuntivo per l'attività che verrà svolta. Saranno ovviamente oggetto di rimborso le spese vive e quelle di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Palmi, che verranno rimborsate moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.
21. Il professionista ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.
22. È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma della presente convenzione, il professionista si impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di San Ferdinando, né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio.
23. È escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.
24. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e confermano di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di San Ferdinando di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l'articolo successivo.
25. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal professionista, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti del professionista per il risarcimento degli eventuali danni causati.
26. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Palmi.
27. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.
28. La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per

le finalità di cui alla stessa convenzione.
29. La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà reso necessaria la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto;

San Ferdinando _____

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
